



TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Sezione Civile

Nel procedimento promosso da:

Parte_1

Attrice

contro

Controparte_1

[...]

Convenuti

Il Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2026, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 819^{ter} c.p.c.

Premesso che:

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la società "L... Controparte_2", in persona del legale rappresentante CP_1 per vederla condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 107.019,00; della somma di Euro 564,94, quale sanzione e relativi interessi per il 2016; della somma di Euro 1.629,06, quale sanzione e interessi per il 2017, oltre spese legali.

L'attrice esponeva di aver sottoscritto in data 22.9.2014 con il sig. CP_1 atto costitutivo della società "Controparte_3 Parte_1" e di aver ceduto le proprie quote in data 22.12.2018, dopo che il socio le aveva riferito che la società era in difficoltà economiche e non avrebbe garantito la produzione di utili.

Deduceva, quindi, di aver ricevuto nel marzo 2022 e nel luglio 2022 due avvisi di accertamento da parte dell' Controparte_4, aventi ad oggetto i redditi riferibili al 2016 e 2017, derivanti dalla omessa comunicazione dei redditi prodotti dalla società di cui era stata socia e per non aver versato le imposte dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali sulla base del reddito prodotto dalla società.

Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 17.019,00 (pari agli utili di Euro 6.170,00 e 10.849,00 dichiarati dalla società negli anni 2016-2017), nonché della somma di Euro

564,94, quale sanzione e relativi interessi per il 2016; della somma di Euro 1.629,06, quale sanzione e interessi per il 2017 oltre spese legali.

Costituitosi in giudizio Controparte_5 e il sig. CP_1 in proprio, eccepivano preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dell'atto costitutivo della società, che conteneva una clausola compromissoria che avrebbe devoluto ad un arbitro unico la soluzione della controversia.

Nel merito, la società eccepiva l'infondatezza delle avversarie, in quanto l'attrice aveva sempre rivestito nella società il ruolo di prestanome nell'interesse del figlio, Persona_1 e, in merito agli utili, deduceva, che- in considerazione della situazione debitoria in cui versava la società- gli stessi erano stati utilizzati per ripianare le perdite e per le spese relative agli anni 2014 e 2015.

Sulla base di tali premesse, la convenuta insisteva affinché venisse dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore dell'arbitro unico previsto all'art. 12 cit. e, nel merito, che venissero rigettate le domande di parte attrice, con richiesta, in via riconvenzionale, di condanna dell'attrice a rifondere la somma di Euro 25.396,42 o della diversa somma che sarebbe emersa in corso di causa, per le spese sostenute per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017.

Con provvedimento del 26.1.2026, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.6.2026, disponendone lo svolgimento mediante scambio di note scritte ex art. 127^{ter} c.p.c. ai fini della pronuncia sull'eccezione formulata da parte convenuta in relazione all'esistenza di una clausola di arbitrato.

Ritenuto che:

L'eccezione svolta dalla convenuta è fondata e deve essere accolta e deve, conseguentemente, essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale intestato a decidere delle domande svolte da Parte_1.

Il provvedimento con cui il giudizio viene definito, assume la forma dell'ordinanza, alla luce anche delle modifiche apportate dall'art. 3 D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia") all'art. 819^{ter} c.p.c. che oggi prevede espressamente- in conformità con quanto previsto dall'art. 38 c.p.c.- che *"la sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43"*.

Venendo all'esame dell'eccezione pregiudiziale, deve rilevarsi come in proposito la Corte di Cassazione abbia stabilito che *la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanta titolare"* (Cass. n. 15697/2019).

Il citato arresto giurisprudenziale, a cui si intende dare continuità, pur essendo riferibile ad una controversia riguardante il recesso del socio, enuncia il principio di diritto, valevole anche per il caso di specie, secondo cui la clausola compromissoria deve trovare applicazione in tutte le controversie che dipendano dalle vicende societarie e che trovino causa nel rapporto societario, come nel caso specifico citato in cui venga proposta una domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite e di domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno.

Granitica giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile la clausola compromissoria ai rapporti sociali anche in caso di recesso del socio (Cass. 15697/2019; Cass.10399/2018; Cass. 22303/2013; Cass. 20741/2011) o in caso di sua esclusione (SS. UU. Cass. n. 13722/2016; Cass. n. 5019/2009). Nel caso di cui ci si occupa, l'art. 12 dell'atto costitutivo della società recita testualmente: *“Le controversie che insorgessero tra i soci o tra essi ed in liquidatore in dipendenza del presente atto, delle successive modificazioni o in dipendenza della gestione sociale, saranno decise inappellabilmente da un arbitro amichevole compositore designato dal Presidente del Tribunale competente su istanza di una delle parti”*.

Dall'esame del citato articolo emerge che tutte le controversie relative alla gestione sociale devono essere devolute ad un arbitro unico e, tra queste, vi rientra, indubbiamente, l'odierna controversia in quanto connessa alla gestione sociale, dal momento che parte attrice lamenta di esser stata esclusa totalmente dalla gestione e dall'amministrazione della società e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di utili e, conseguentemente, di aver subito un danno patrimoniale a seguito dei due avvisi di accertamento ricevuti dell' *Controparte_4* .

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve infatti essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la *causa petendi* nel contratto cui essa è annessa.

Conseguentemente deve affermarsi che la controversia introdotta da parte attrice, essendo relativa alla gestione sociale, ricade nell'ambito di operatività della clausola compromissoria, sicché le parti devono esser rimesse innanzi ad un arbitro.

In applicazione dell'art. 819ter co. 2 c.p.c. -come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 223/2013- il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la *translatio iudicii* di cui all'art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. 26949/2021); come è noto, la Corte Cost. con la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. 2 dell'art. 819ter c.p.c. nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art.50 c.p.c., *«così determinando, in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro (o anche nell'ipotesi inversa), l'impossibilità di far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta dall'attore davanti al giudice ordinario (oppure all'arbitro, nel caso opposto)»*.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che, in considerazione della definizione del giudizio con una pronuncia in rito e della specificità della clausola compromissoria, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. come integrato a seguito di Corte Cost. n. 77/2018.

P.Q.M.

- 1) Dichiara l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria adita in ragione dell'arbitrato di cui all'art. 12 dell'atto costitutivo della società *Controparte_5*
- 2) Assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti all'arbitro unico;
- 3) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in La Spezia 11.8.2026

Il Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto